



# Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 10/06/2013

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI LOCALI E PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2013**

L'anno **duemilatredici** il giorno **dieci** del mese di **giugno** alle ore **16,00** , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>PRES.</b>
VALVANO LIVIO	SINDACO	SI
DI CIOMMO RINALDO	VICE SINDACO	SI
CORBO ANTONIO	ASSESSORE	SI
MASI ROSA	ASSESSORE	NO
PALMIERI MARIA GIUSEPPINA	ASSESSORE	SI
PENNESI LUCIA	ASSESSORE	SI

Presenti N. **5**

Assenti N. **1**

Assiste il Segretario Generale Dr. TERLIZZI Nicola

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:**

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

FILES ALLEGATI

[Allegato A\)](#)

[Allegato B\)](#)

[Allegato C\)](#)

**Visto** l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

**Preso atto** che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:

- a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
  - a. i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
  - b. i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;
  - c. i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo

istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

- c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

**Considerato** che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati dal D.M. 31 dicembre 1983 sono le seguenti:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; - 2) alberghi diurni e bagni pubblici; - 3) asili nido; - 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; - 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; - 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; - 7) giardini zoologici e botanici; - 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; - 9) mattatoi pubblici; - 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; - 11) mercati e fiere attrezzati; - 12) parcheggi custoditi e parchimetri; - 13) pesa pubblica; - 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; - 15) spurgo di pozzi neri; - 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; - 17) trasporti di carni macellate; - 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive\*; - 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili

\* servizio escluso dal novero dei servizi a domanda individuale ex art. 34, co. 26 del D.L. 179/2012;

**Ritenuto** dover escludere alcune categorie che, pur considerate negli anni pregressi, non rientrano nella definizione di servizio a domanda individuale perché attività gestite dall'Ente e poste in essere a titolo oneroso e per obbligo di legge regionale o statale di riferimento (piano socio assistenziale, L.R. n. 4 del 14 febbraio 2007, art. 3, co. 3 "... è assicurata l'attivazione dei seguenti servizi e strutture: ... let. (d servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili...", e legge quadro n. 104 del 1992 sull'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, gli artt. 26 e 27 fissano l'obbligo di assicurare alle "persone handicappate" la possibilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi del trasporto collettivo o di servizi alternativi), che considera obbligatoria l'attivazione dei servizi di assistenza e trasporto handicap, assistenza anziani;

**Preso atto** che il servizio di mattatoio comunale non è stato riattivato;

**Preso atto** che dal mese di maggio è stato riattivato il servizio di piscina comunale;

**Visto** l'art. 243, comma 2, let. a) del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che per gli enti strutturalmente deficitari la copertura del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36%;

**Considerato** che il combinato disposto dello stesso art. 243, co. 3 e dell'art. 117 TUEL detta i criteri di determinazione del costo dei servizi alla luce dei quali risulta necessario integrare gli elementi finanziari direttamente desumibili dal Bilancio di previsione con elementi di natura economica, operazione particolarmente opportuna in relazione ai servizi gestiti in regime di concessione per i quali si è proceduto alla stima dei costi e ricavi afferenti i singoli servizi;

**Preso atto** che, ai sensi dello stesso articolo, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% del calcolo dalla percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

**Rilevato** che l'art. 172 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegate al bilancio annuale di previsione tra l'altro "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta ..... per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

**Individuati**, ai sensi di quanto detto nei commi precedenti, i seguenti servizi pubblici a domanda individuale esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del D.L. 22-12-1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26-2-1982, n. 51:

1. Bagni pubblici
2. Asilo nido
3. Soggiorno estivo anziani
4. Impianti sportivi - Piscina comunale
5. Mensa scolastica
6. Parcheggi
7. Trasporto scolastico
8. Teatri e cinema
9. Servizi cimiteriali
10. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali:  
Palazzo Donadoni.

**Viste:**

le spese e le entrate previste per l'anno 2013 determinate:

- a) a parità di tariffa applicata per il 2012 per quelle di cui all'**allegato A**);
- b) con l'applicazione di nuove tariffe, secondo le proposte dei responsabili affidatari

della gestione delle singole attività, per i servizi di cui all'**allegato B**);

**Visto** il prospetto riassuntivo di cui all'**allegato C**) dal quale emerge la previsione di copertura, del **40,58%** del costo complessivo dei servizi stessi;

**Preso atto** che il valore del parametro è superiore alla percentuale minima di copertura (36%) prevista dalla normativa vigente per i comuni strutturalmente deficitari, e che il comune di Melfi non è strutturalmente deficitario;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce la competenza della Giunta Comunale;

### **DELIBERA**

**Di confermare** le tariffe dei servizi a domanda individuale vigenti per l'anno 2012 anche per l'annualità 2013 per i servizi di cui all'allegato A), che costituisce parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

**Di applicare** nuove tariffe per i servizi a domanda individuale di cui all'allegato B) secondo le proposte dei responsabili di area ai quali è affidata la gestione delle varie attività;

**Di dare atto** che, sulla base delle tariffe così determinate, il tasso di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per l'anno 2013 è pari al **40,58 %**;

**Di allegare** copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, in conformità a quanto disposto dall'art.172 lett.e) del D.Lgs.267/2000;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

*Ai sensi dell' art. 49 – DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI SONO STATI ESPRESSI:*

*PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:*

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000.

MELFI, 09/06/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DR. NICOLA DE SIMONE

**La GIUNTA**

Vista la proposta così come formulata dal suddetto responsabile.

Ritenuto opportuno renderla propria a tutti gli effetti di legge con i voti unanimi resi ed accertati a norma di legge,

**DELIBERA**

Di APPROVARE la proposta di delibera così come predisposta dal Responsabile dell'Area;

VISTA l'urgenza di dover intervenire, con i voti unanimi resi ed accertati a norma di legge dai presenti,

**DELIBERA**

Ai sensi dell'Art 134, 4° comma del D.Lgvo del 18.08.2000, n.267 di rendere il presente deliberato immediatamente esecutivo.

**II SINDACO**

VALVANO LIVIO

**Il Segretario Generale**

Dr. TERLIZZI Nicola

**L'Assessore**

DI CIOMMO RINALDO

Certifico sulla dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune dal **11/06/2013** al **26/06/2013** SENZA – CON OPPOSIZIONI

**Melfi, lì 10/06/2013**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr. TERLIZZI Nicola